

Pat. 408

TRIBUNALE DI VERBANIA

PRESIDENZA

Il Presidente

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19");

vista la circolare 17.3.2020 del Ministero della Giustizia -DOG concernente la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse, con un aggiornamento delle linee guida sul personale;

viste le linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte dal CSM con delibera 26 marzo 2020;

rilevato che, l'art. 36 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fissando il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo al 12 maggio 2020 (c.d. fase 2);

rilevato che nel periodo di sospensione dei termini normativamente determinato come decorrente dal 16 aprile e fino all'11 maggio 2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) ed h) di cui al Decreto medesimo;

rilevato, inoltre, che per il periodo successivo (c.d. fase 2) compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, potranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;

ritenuto, pertanto, opportuno indicare le misure organizzative da adottarsi, quanto al Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Verbania, per la trattazione dei vari affari giudiziari non oggetto di sospensione (così come delineati all'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cui si fa rinvio, con le precisazioni di seguito indicate) per il periodo dal 16 aprile 2020 all'11 maggio 2020, il tutto nell'ottica di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare gli assembramenti all'interno dei due Uffici giudiziari di cui

sopra e contatti ravvicinati tra le persone(misure indispensabili a garantire la sicurezza delle persone e, sostanzialmente, ad attuare il più possibile il c.d. "distanziamento sociale" anche nei locali del Tribunale); e di indicare sin d'ora, le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria anche durante il periodo dall'11 maggio al 30 giugno 2020 (c.d. fase 2), ed eventualmente anche per il periodo successivo sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, sebbene condizionate, quanto alla loro efficacia, alla compatibilità con le direttive e i pareri impartiti dall'Autorità Sanitaria Regionale ed alle intese con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;

sentito il Procuratore della Repubblica in Sede;

DISPONE

ad integrazione e parziale modifica delle direttive già emanate per disciplinare l'attività giudiziaria durante l'emergenza da COVID-19 con il proprio decreto 23 marzo 2020

A)MANTENERSI per l'attività giudiziaria non sospesa ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, presso il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace di Verbania, per il periodo decorrente dal 16 aprile all'11 maggio, le stesse misure organizzative indicate nel provvedimento di questo Presidente in data 23 marzo 2020, che vengono qui integralmente richiamate, integrate dalla previsione che saranno trattati in via telematica mediante la trattazione c.d." scritta" tutti i procedimenti per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art 337bis c.c, ricorso congiunto ex art 710 cpc e ricorso congiunto ex art 337quinquies c.c, qualora le parti siano assistite da un avvocato, e mediante la forma c.d. "dell'udienza da remoto" le udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi, secondo le modalità operative di cui ai protocolli stipulati con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

pertanto tutte <u>le udienze civili e penali fissate nel periodo dalla data odierna all'11-05.2020</u> presso i due Uffici di cui sopra <u>saranno rinviate</u>, con provvedimento da emettersi (in via telematica, quanto al Tribunale e su supporto cartaceo, quanto al Giudice di Pace) da parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal Presidente del Collegio e da comunicarsi in via telematica da parte della cancelleria di volta in volta competente, <u>a data successiva all'11 maggio 2020</u>, ad <u>esclusione delle udienze relative agli affari indifferibili ed urgenti di cui all'art. 87 comma 3 Decreto citato e per l'Ufficio del Giudice di Pace dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea, nonchè <u>delle udienze di separazione consensuale e delle udienze presidenziali già fissate sino all'11 maggio 2020, dichiarate urgenti;</u></u>

B)ADOTTARSI per l'attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ed eventualmente anche per quella successiva sino al termine dell'emergenza sanitaria, tutte le misure organizzative (e quindi anche la misura del "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020") di cui all'art. 83 comma 7, lett. da a) ad h) - condizionate, quanto alla loro efficacia, alla compatibilità con le direttive ed i pareri che saranno eventualmente impartiti dall'Autorità Sanitaria Regionale ed alle intese con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino - secondo le modalità operative di cui ai protocolli, sia in materia penale che civile, stipulati con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, qui di seguito indicate:

• <u>nelle udienze civili</u> da trattare "in presenza" presso la sede dei due Uffici nel periodo sino al 30 giugno 2020 e successivamente (c.d. fase 2), (così come dalla data attuale all'11-05-2020 per gli affari indifferibili ed urgenti) dovrà essere fissato un numero contenuto di procedimenti civili, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e,

comunque, ciascun magistrato dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno dieci minuti e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo i difensori e le parti interessate, nonché, laddove necessario e consentito dalle disposizioni vigenti, i testi, il CTU ed i CT di parte, con l'accortezza che tra ciascuna persona debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro e mezzo; le udienze civili presso la sede del Tribunale che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (nonché dagli ausiliari del Giudice, nel caso fosse consentito da nuovi provvedimenti di normazione primaria e secondaria) potranno essere svolte, ove tecnicamente possibile, anche mediante collegamento da remoto attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, così come disposto dal Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati con nota del 9-3-2020 (o di altro applicativo eventualmente autorizzato), curando, in ogni caso, il magistrato o il collegio, che l'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e facendo comunicare, prima dell'udienza, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero (se sia prevista la sua partecipazione) giorno, ora e modalità del collegamento; le udienze civili presso la sede del Tribunale che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno, previa preventiva informazione data dal magistrato ai difensori medesimi per il tramite della cancelleria o telematicamente, essere svolte anche mediante il mero scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione, anche fuori udienza, del provvedimento del giudice e relativa comunicazione, per via telematica, alle parti (V. protocolli in data 17.04.2020 stipulati con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati);

- <u>le udienze civili presso la sede del Tribunale da trattare "in presenza" verranno tenute in aula appositamente allestita a piano terra con ingresso (quello "carraio") separato da quello di accesso al Palazzo di Giustizia (lato Esselunga), cui i partecipanti dovranno accedere, nel rispetto della distanza di non meno di un metro e mezzo tra loro e le altre persone, dotati di guanti e mascherine, e dopo aver fatto uso di un prodotto per l'igiene delle mani ed essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5 gradi, mediante *termoscanner*; l'ingresso sarà regolato dal personale addetto alla vigilanza e da quello eventualmente designato dall'Amministrazione;</u>
- <u>nelle udienze penali da trattare sino all'11 maggio 2020,</u> ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3 c.p.p., la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà essere assicurata, ove possibile e previ gli opportuni avvisi e disposizioni operative, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 (della Legge n. di conversione del)citato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 e <u>secondo il protocollo in data 23.3.2020 concluso con la Procura della Repubblica ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati</u>
- <u>nelle udienze penali sino al 30 giugno 2020</u> (c.d. fase 2), ed eventualmente anche successivamente ove dovesse perdurare l'emergenza sanitaria, verranno trattati, oltre ai procedimenti già sottratti a rinvio/sospensione in base all'art. 83, comma 3, lett. b) e c), D.L. n. 18/2020, i procedimenti in cui sia comunque possibile garantire, con specifico riferimento al numero delle parti o persone coinvolte, la trattazione in sicurezza dal punto di vista sanitario. Nello specifico saranno oggetto di trattazione i seguenti procedimenti penali:
- 1) procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale anche non detentiva;
- 2) procedimenti fissati per la sola discussione (sia in esito al dibattimento che rito abbreviato);
- 3) procedimenti con richiesta di patteggiamento, di sospensione del processo con MAP, richiesta di oblazione, remissione di querela, estinzione per condotte riparatoria;

- 4) procedimenti urgenti con rito camerale (tra cui quelli di competenza del Tribunale del Riesame, gli incidenti probatori e procedimenti in fase di esecuzione per questioni comunque incidenti sullo *status libertatis*);
- 5) procedimenti prossimi alla prescrizione e procedimenti ultratriennali;

7) udienze di smistamento, limitando le questioni preliminari alla sola verifica della costituzione delle parti ed alla eventuale richiesta di definizione a mezzo rito alternativo o in via preliminare;

8) udienze istruttorie con l'escussione dei soli ufficiali di PG operanti nel circondario.

Per prevenire il pericolo di assembramenti o di affollamento all'interno del Palazzo di Giustizia saranno celebrate non più di due udienze penali (dibattimentale o GIP/GUP) al giorno, salva la possibilità di una concomitante urgente udienza straordinaria di convalida dell'arresto/fermo, di rito direttissimo con contestuale convalida dell'arresto o di interrogatorio di garanzia/rogatoria o comunque udienze GIP a carico di soggetti in stato di custodia cautelare.

Lo svolgimento dell'udienza dovrà avvenire con tutte le opportune precauzioni del caso e secondo la normativa applicabile (partecipazione a distanza tramite videoconferenza o da remoto per l'imputato/i detenuti, uso di dispositivi di protezione e/o misure di igiene personale, distanziamento tra tutte le persone presenti in aula, celebrazione a porte chiuse o in forma camerale).

Compatibilmente con la presenza del personale amministrativo, le udienza potranno protrarsi fino

alle ore 17.00 del pomeriggio.

Il ruolo di udienza dovrà essere necessariamente contenuto, tale da distanziare la fissazione dei singoli procedimenti in orari compatibili con il prevedibile espletamento dell'attività programmata, modulando temporalmente la citazione delle parti e dei testi o CT, così da evitare l'inutile e pericolosa concomitante attesa e compresenza di più persone nel Palazzo di Giustizia.

Le udienze di smistamento saranno suddivise in fasce orarie.

I procedimenti per i quali non è possibile o opportuna la trattazione, saranno rinviati con provvedimento ex officio tempestivamente comunicato alle parti e ai loro difensori.

La cancelleria trasmetterà con almeno 7 giorni di anticipo al COA ed alla Procura della Repubblica l'elenco dei procedimenti da trattare, con l'indicazione per ciascuno l'orario di chiamata; predisporrà anche un turno di presenza di un operatore/ commesso all'ingresso del tribunale al fine di organizzare l'accesso delle parti e dei difensori alle aule di udienza.

--nel periodo decorrente dalla data odierna **fino a tutto l'11 maggio 2020** i magistrati del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Verbania, togati ed onorari, dovranno trattare presso la sede di lavoro <u>solo</u> gli affari urgenti, quali normativamente previsti ed indicati al punto 2) di cui sopra, ricadenti sul loro ruolo o comunque a ciascuno tabellarmente assegnati, ivi compresi gli affari dichiarati urgenti (ai sensi dell'ultima parte di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo Decreto-Legge), comunicando preventivamente l'elenco di tali affari alle cancellerie interessate, in modo che possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso;

• tutti i magistrati di cui sopra, nel periodo suindicato,nei giorni in cui non siano chiamati a trattare gli affari definiti normativamente o comunque dichiarati come urgenti ai sensi della normativa in precedenza indicata, potranno continuare a svolgere la propria attività anche da remoto, a meno che non debbano comporre dei collegi destinati alla trattazione di alcuno dei predetti affari indicati o dichiarati come urgenti;

• <u>i</u>magistrati che prestano funzioni di Giudice Tutelare dovranno relazionarsi con i rispettivi GOP in affiancamento per ogni possibile chiarimento o confronto di carattere operativo e pratico,

anche con riferimento alle modalità di rinvio delle attività delegate;

• <u>l'orario di apertura al pubblico</u> degli uffici viene limitato, come già disposto, dalle ore 9,00 alle ore 11.00, <u>ed il palazzo di Giustiza verrà chiuso</u>, **sino all'11.05.2020**, come concertato con il Procuratore della Repubblica, alle ore 17.00;

• <u>l'accesso dell'utenza ai locali del Tribunale e del Giudice di Pace sarà consentito</u>, nel periodo sino al 30 giugno 2020, solo a coloro che dovranno partecipare ad attività di udienza

già fissate, previa identificazione da parte degli addetti al Servizio di Sicurezza mediante un documento di riconoscimento e la dimostrazione del motivo dell'accesso (mediante l'indicazione del numero di procedimento alla cui trattazione si è interessati o con altri mezzi ritenuti opportuni);

- in generale tutte le attività concernenti il deposito di istanze, richieste e ritiro di copie di atti e documenti che richiedono l'accesso alle cancellerie saranno eseguite prevalentemente in via telematica secondo le specifiche modalità indicate nel protocollo in via di formazione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ; qualora ciò non sia possibile, gli avvocati e, in genere, l'utenza che debbano compiere, all'interno degli Uffici di cui sopra, un qualsiasi altro atto o adempimento non di udienza sono tenuti a prendere, anche per via telefonica o telematica, un apposito appuntamento (giorno, ora) con la relativa cancelleria di interesse e ad indicare, all'atto dell'accesso, al personale del Servizio di Sicurezza, l'ufficio di cancelleria ove siano diretti ed il tipo di atto o adempimento per il quale chiedano l'accesso, onde consentire gli opportuni controlli e raffronti prima di consentire l'accesso medesimo e durante tale accesso;
- <u>l'accesso del pubblico legittimato ai sensi delle presenti disposizioni allo sportello penale del secondo piano del Palazzo di Giustizia è interdetto sino all'11maggio 2020</u>; previ i controlli del caso suindicati nei confronti dell'utenza, i Servizi di Vigilanza consentiranno la presentazione della richiesta esclusivamente all'ingresso principale lato Esselunga, contattando il personale in servizio, di cui giornalmente eventualmente avranno il recapito, e facendo rispettare comunque la distanza di sicurezza fra gli utenti; il deposito degli atti, salvi casi eccezionali preventivamente autorizzati, e salve diverse disposizioni, sarà effettuato in via telematica secondo le modalità stabilite nei protocolli vigenti.</u>
- l'attività del personale delle cancellerie sino all'11 maggio 2020 rimane regolata dalle disposizioni attualmente in vigore che prevedono come modalità ordinaria di lavoro quello c.d. "agile"; il numero di personale autorizzato a lavorare con tali modalità e quello costituito in presidio presso la sede verranno tuttavia gradualmente adeguati non solo alla disponibilità di strumenti idonei al lavoro da remoto, ma soprattutto ai tempi ed all'entità dell' attività giudiziaria ordinaria che ,allo stato, fatte salve diverse disposizioni di legge, dovrà riprendere a partire dal 12 maggio 2020, seppur con tutte le cautele ai fini della sicurezza già poco sopra indicate, tra le quali, principalmente quella del c.d. distanziamento sociale dei lavoratori (che verrà garantita nella misura di almeno 2/3 metri tra le singole postazioni e con non più di 2 lavoratori per locale), oltre all'uso di guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, e di quelle ulteriori che verranno disposte dall'Autorità di Governo e da quella Sanitaria ed adottate dall'Ufficio.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Torino, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso l'Ufficio, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania e Dirigente amministrativo in sede e a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra.

Verbania, 21 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale (dott. Luigi Maria Montefusco)